I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 2358/87 DEL CONSIGLIO

**del 31 luglio 1987**

**recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per le aringhe fresche o refrigerate della sottovoce 03.01 B I a) 2 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Svezia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia nei settori dell'agricoltura e della pesca; che tale accordo è stato approvato con la decisione 86/558/CEE (1);

considerando che tale accordo prevede l'apertura, per un periodo da stabilire di comune accordo, di un contingente tariffario comunitario di 20 000 tonnellate a dazio nullo per le aringhe, fresche o refrigerate, intere, decapitate o in pezzi originarie della Svezia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo compreso tra il 15 settembre 1987 e il 14 febbraio 1988 e ripartirlo tra gli Stati membri;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dalla Svezia durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando che nel corso degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni negli Stati membri dei pesci in questione, in provenienza dalla Svezia, presentano la seguente evoluzione:

*(in tonnellate)*

| Stati membri | 1984 | 1985 | 1986 |
|---|---|---|---|
| Benelux | 1 093 | 310 | 58 |
| Danimarca | 37 900 | 30 783 | 25 045 |
| Germania | 2 822 | 1 563 | 1 460 |
| Spagna | 0 | 0 | 0 |
| Grecia | 0 | 0 | 0 |
| Francia | 3 | 0 | 0 |
| Irlanda | 16 | 0 | 0 |
| Italia | 0 | 0 | 0 |
| Portogallo | 0 | 0 | 0 |
| Regno Unito | 0 | 0 | 0 |
| | 41 834 | 32 656 | 26 563 |

considerando che negli anni presi in considerazione i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, tenendo presente questi elementi e le previsioni formulate da alcuni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al contingente tariffario s'aggirano approssimativamente sui seguenti valori:

| *Stati membri* | |
|---|---|
| Benelux | 1,45 |
| Danimarca | 92,75 |
| Germania | 5,78 |
| Francia | 0,02 |

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 89.

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi prodotti occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 67 % del volume contingentale ;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Dal 15 settembre 1987 al 14 febbraio 1988 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti indicati nella tabella è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato :

| Numero d'ordine | Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Volume del contingente (in tonnellate) | Dazio contingentale (in %) |
|---|---|---|---|---|
| 09.0616 | 03.01 | Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati : | | |
| | | B. di mare : | | |
| | | I. interi, decapitati o in pezzi : | | |
| | | a) Aringhe : | | |
| | | 2. dal 16 giugno al 14 febbraio : | | |
| | | aa) fresche o refrigerate originarie della Svezia | 20 000 | 0 (a) |

(a) Tuttavia i prodotti in questione sono ammessi al dazio dell'11,3 % nel 1987, del 9,4 % nel 1988 quando sono importati in Portogallo nel limite delle quote attribuite a questo Stato membro.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che i prezzi franco frontiera, stabiliti dagli Stati membri in conformità all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/84 [2], siano almeno uguali ai prezzi di riferimento eventualmente fissati o da fissare dalla Comunità per il prodotto o per le categorie di prodotti interessati. Per il calcolo del prezzo di riferimento saranno applicati i seguenti coefficienti :

— aringhe intere : 1,

— fianchi di aringhe : 2,32,

— pezzi di aringhe : 1,96.

3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Svezia.

*Articolo 2*

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti.

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.

2. Una prima parte di questo contingente, cioè 13 400 tonnellate, è ripartita tra alcuni Stati membri ; le quote che, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, sono valide sino al 14 febbraio 1988, ammontano ai quantitativi indicati in appresso :

| *Stati membri* | *(in tonnellate)* |
|---|---|
| Benelux | 194 |
| Danimarca | 12 428 |
| Germania | 775 |
| Francia | 3 |

3. La seconda parte del contingente, cioè 6 600 tonnellate, costituisce la riserva.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti dei prodotti in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui la consenta il saldo disponibile della riserva.

*Articolo 3*

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

*Articolo 4*

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 14 febbraio 1988.

*Articolo 5*

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 15 gennaio 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 1° gennaio 1988, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 15 gennaio 1988, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 1° gennaio 1988 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

*Articolo 6*

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articolo 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 20 gennaio 1988, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5,

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

*Articolo 8*

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

*Articolo 9*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 luglio 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. E. TYGESEN